

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE, TEMPORANEA E D'URGENZA DEL SUOLO CONSORTILE E RELATIVA COSTITUZIONE DI SERVITÙ

- *Delibera C.d.A. n° 74 del 30.05.2011
ratificata con Delibera A.G. n°7 del 04.07.2011*

PARTE I

PROCEDURE RILASCIO AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E RELATIVE TARIFFE

ART. 1

DEFINIZIONI

Con il termine di "suolo consortile" usato nel presente regolamento si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al Consorzio, comprese le aree destinate ad Insediamenti pubblici o privati, nonché i tratti di strade consortili ricomprese all'interno dell'Agglomerato Industriale.

Le occupazioni di suolo consortile si distinguono in permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che comportino l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di suolo consortile strumentali all'esecuzione dei lavori necessari all'istituzione di una occupazione permanente.

L'autorizzazione/concessione dell'occupazione del suolo consortile, così come individuato dal comma 1 del presente articolo, è il provvedimento a mezzo del quale il Consorzio, previo parere degli Uffici, rilascia all'interessato l'autorizzazione alla realizzazione dei Lavori richiesti e la concessione all'uso dell'area interessata per un periodo non superiore a 29 anni.

ART. 2

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina l'occupazione, finalizzata all'istituzione di una servitù (elettrdotto, acquedotto, linee telefoniche e dati), sul suolo consortile all'interno dell'Area Industriale di Oristano, stabilendo le procedure di rilascio dell'autorizzazione/concessione, gli oneri di autorizzazione e concessione, le modalità tecniche con cui dovranno essere eseguiti tutti gli interventi previsti che comportano alterazione del suolo, delle strade, delle fasce di Servizio o di qualsiasi altra superficie od area libera di competenza del Consorzio, nonché di qualsiasi loro pertinenza.

Ogni intervento comunque comportante manomissione del suolo è soggetto ad opportuno provvedimento autorizzativo in funzione delle specifiche finalità (allacci in genere, interventi infrastrutturali e tecnologici).

ART. 3

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Oggetto della concessione sono le occupazioni, di qualsiasi natura, del suolo consortile effettuate anche senza titolo, nelle strade, nelle fasce di servizio e comunque sui beni appartenenti al Consorzio, e la costituzione sullo stesso di una servitù (elettrdotto, acquedotto, linee telefoniche e dati).

Sono parimenti oggetto della concessione le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo consortile di cui al comma 1, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

A fronte del rilascio dell'autorizzazione/concessione, è stabilita a favore del Consorzio, secondo le modalità di calcolo previste all'art. 18 del presente Regolamento, l'applicazione di un onere concessorio a carico del soggetto richiedente.

Gli oneri concessori sono dovuti anche dall'occupante senza titolo del suolo consortile.

ART. 4

OCCUPAZIONI D'URGENZA

Per far fronte a situazioni di emergenza debitamente motivate o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione del suolo consortile deve intendersi subordinata alla almeno contestuale comunicazione al Consorzio, che indicherà in tali ipotesi eventuali prescrizioni e provvederà a dare contestuale comunicazione formale per la riscossione degli oneri di occupazione.

La durata di tali interventi non può essere superiore alle 48 ore, salvo quanto disposto al successivo comma 3. Entro 48 ore dal termine dei lavori di pronto intervento l'interessato ha l'obbligo di fornire all'Ente la documentazione di cui all'art. 7.

Qualora l'intervento urgente necessiti di un tempo superiore alle 48 ore, l'interessato dovrà presentare tempestivamente domanda a sanatoria di occupazione suolo al Consorzio, riferita alla complessiva durata dell'intervento (ivi compresa la durata del pronto intervento).

ART. 5

PREFERENZE NELLE CONCESSIONI

Quando lo stesso suolo è richiesto da più soggetti, la concessione è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente, ferma restando la disponibilità del Consorzio a valutare eventuali soluzioni tecniche fattibili che soddisfino tutte le richieste.

ART. 6

SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

L'autorizzazione/concessione è rilasciata dalla Direzione del Consorzio, previo parere degli Uffici dell'Ente di verifica dell'esistenza delle condizioni amministrative e tecniche previste.

Soggetto passivo è chiunque occupa, anche senza titolo, il suolo consortile e colui che effettua la domanda di autorizzazione/concessione.

ART. 7

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE

Il soggetto interessato dovrà depositare, in carta bianca, apposita domanda di autorizzazione/concessione di occupazione del suolo consortile all'Ufficio Protocollo del Consorzio.

L'intervento sarà soggetto al rispetto di quanto previsto dai competenti servizi Tecnici del Consorzio, sia in materia di viabilità e regolamentazione della circolazione stradale (Comando di Polizia Locale del Comune di competenza), nonché soggetto al pagamento delle spese di istruttoria calcolate in € 50,00, degli importi dovuti per occupazioni temporanee e/o permanenti del suolo consortile e del rilascio delle cauzioni di cui al successivo art. 13, qualora sia necessario procedere preliminarmente all'esecuzione di lavori di manomissione del suolo.

Alla domanda, la quale dovrà anche contenere l'istanza di concessione della specifica servitù richiesta, dovrà essere allegata in duplice copia tutta la documentazione grafica e fotografica atta a ben illustrare le località e le modalità d'intervento.

Sono previsti almeno i seguenti elaborati da allegare all'istanza (debitamente firmati dal Titolare e dal Progettista incaricato per la redazione del Progetto):

- Planimetria generale dell'intervento su carta tecnica aggiornata in scala non inferiore a 1:2000 e comunque conforme a quella in dotazione ai Servizi tecnici Consortili con l'evidenziazione dell'area di intervento;
- Planimetria di dettaglio in scala non inferiore a 1:500 e comunque adeguata al tipo di intervento con indicati i Lavori che si intendono realizzare opportunamente quotati;
- Una o più sezioni trasversali ed almeno una sezione longitudinale di progetto opportunamente quotate con precisa individuazione del tipo, dimensioni e caratteristiche tecniche dei manufatti e reti tecnologiche comunque interessate dall'intervento;
- adeguata documentazione fotografica utile a rappresentare l'intera estensione di suolo interessata dall'intervento.

Nei casi in cui, per sopravvenute esigenze operative, durante l'esecuzione dei lavori si verificassero varianti in corso d'opera al progetto allegato all'istanza, la Ditta, oltre che a darne tempestiva comunicazione ai servizi tecnici competenti per richiederne la prevista approvazione, dovrà riprodurre sui sopra citati elaborati le modifiche apportate in fase esecutiva dei lavori ed inviarle all'ufficio Protocollo.

Lo svincolo della cauzione risulta anche subordinato alla presentazione delle modifiche sopra richiamate.

Copia del provvedimento autorizzativo dovrà essere custodita presso il cantiere per essere esibita a semplice richiesta da parte del personale addetto del Consorzio.

Nel caso di opere di manomissione sprovviste della necessaria autorizzazione si farà ricorso a denuncia presso le Autorità competenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente in materia.

ART. 8

ISTRUTTORIA TECNICO AMMINISTRATIVA

Gli Uffici del Consorzio, ricevuta la domanda di cui all'articolo precedente, provvederanno ad

effettuare l'istruttoria sulla fattibilità tecnica ed amministrativa dell'intervento e della concessione richiesta e, se lo riterranno opportuno, potranno richiedere in questa fase chiarimenti e/o varianti ai Progetti depositati e comunicheranno al richiedente l'importo degli oneri concessori dovuti e le eventuali cauzioni e garanzie da presentare.

ART. 9

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE

La Direzione del Consorzio, accertate le condizioni favorevoli, previo parere degli Uffici dell'Ente, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo consortile e di costituzione della specifica servitù richiesta. E' fatto sempre salvo il diritto del Consorzio, in caso di mancato versamento degli oneri concessori da parte del richiedente, di agire in giudizio per il recupero, anche coattivo, degli stessi e la tutela dei suoi interessi.

E' fatto obbligo al concessionario di presentarsi presso il competente ufficio del Consorzio per ritirare il provvedimento di concessione prima del giorno da egli indicato, nella sua stessa richiesta di concessione, quale data di inizio dell'occupazione. La concessione si intende comunque rilasciata ad ogni effetto, a decorrere dal giorno indicato dal concessionario quale data di inizio dell'occupazione.

Il concessionario è tenuto ad iniziare l'occupazione entro due mesi dalla data di rilascio della concessione. Il concessionario che non proceda all'occupazione senza aver tempestivamente comunicato al Consorzio l'eventuale motivata rinuncia, resta comunque tenuto al pagamento del canone quantificato nell'atto di concessione.

Ogni atto di concessione o autorizzazione s'intende subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni di cui alle norme del presente regolamento, in particolare di quelle tecniche previste dalla successiva Parte II, oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione.

ART. 10

TERMINI DEL PROCEDIMENTO

Fatte salve eventuali particolari problematiche di natura amministrativa e tecnica, il Consorzio provvederà ad esaminare la domanda entro 60 giorni dal deposito all'Ufficio Protocollo.

ART. 11

CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE

Nell'atto di concessione sono indicate:

- 1) l'autorizzazione all'effettuazione dei lavori, laddove previsti;
- 2) la durata dell'occupazione;
- 3) la misura dello spazio concesso;
- 4) le condizioni alle quali il Consorzio subordina la concessione;
- 5) la costituzione della specifica servitù sulle aree interessate.

La concessione viene sempre accordata:

- a) per la durata massima di 29 anni;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal competente servizio;
- d) con facoltà da parte del Consorzio di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse.

Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

Al termine del periodo di consentita occupazione, qualora la stessa non venga rinnovata a seguito di proroga, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la rimessa in ripristino del suolo pubblico, nei termini che fisserà il Consorzio.

Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni, è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante, di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. A tal fine l'occupante è tenuto a garantire, anche in presenza di eventuali deroghe, uno spazio per il transito pedonale non inferiore a 120 cm.

In caso di denegato rilascio della concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

ART. 12

OCCUPAZIONI ABUSIVE

Le occupazioni realizzate senza la concessione consortile sono considerate abusive.

Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- a. Difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- b. Che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della concessione medesima.

In tutti i casi di occupazione abusiva, il Consorzio, previa contestazione delle relative violazioni, ordina agli occupanti la rimozione dei materiali e la rimessa in ripristino del suolo. Decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, l'Ente provvederà a richiedere alla competente Autorità giudiziaria la rimozione dei materiali, fatta salva ogni pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi, materiali e non, che ne derivasse.

ART. 13

AUTORIZZAZIONE AI LAVORI. CAUZIONI E GARANZIE

Quando ai fini dell'occupazione e della concessione della servitù sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo consortile, il soggetto richiedente verserà presso

l'Ufficio Protocollo, prima dell'inizio dei lavori, una cauzione tramite assegno circolare o fidejussione bancaria, oggetto di preventiva accettazione da parte del Consorzio, che ha la funzione di garantire l'adempimento di tutte le obbligazioni di legge e di tutte le prescrizioni contenute nel presente Regolamento, del risarcimento di eventuali danni arrecati al patrimonio consortile, del rimborso di somme per l'esecuzione d'ufficio dei lavori non eseguiti o eseguiti non conformemente, della tempestività di esecuzione dei ripristini a regola d'arte, e di ogni altra inadempienza anche se qui esplicitamente non citata.

Trascorsi almeno tre mesi dall'avvenuto ripristino definitivo del suolo consortile oggetto di manomissione, il soggetto richiedente provvederà a trasmettere domanda di restituzione del deposito cauzionale.

Detta domanda di svincolo delle garanzie prestate dovrà contenere la dichiarazione in merito alla data effettiva di ultimazione dei lavori di ripristino definitivo, alla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto a suo tempo presentato come eventualmente modificato a seguito delle varianti apportate.

In ogni caso verrà allegata all'istanza di svincolo delle garanzie prestate documentazione fotografica atta ad illustrare le effettive modalità di ripristino oltre che schemi grafici atti a rappresentare i lavori come effettivamente eseguiti (almeno una planimetria di dettaglio ed una sezione quotate dell'Intervento come realizzato).

Il deposito cauzionale sarà restituito solo dopo la verifica di regolarità a cura dei servizi Tecnici competenti – Impianti e Manutenzioni.

L'importo delle cauzione sarà determinato dal Consorzio in base alle metrature di manomissione ed in base al tipo di pavimentazione manomessa facendo riferimento ai sottostanti prospetti indicativi.

Manomissioni Lineari (CONDOTTE INTERRATE)

TIPOLOGIA PAVIMENTAZIONE	CAUZIONE PREVISTA PER OGNI METRO DI LUNGHEZZA	CAUZIONE MINIMA
Terra (fasce di Servizio)	€ 15,00	€ 2.000,00
Bitume (strade e Pertinenze)	€ 50,00	€ 2.000,00
Altro tipo di pavimentazione (Marciapiedi, accessi privati..)	€ 50,00	€ 2.000,00

Manomissioni Puntuali (Plinti, Pali, etc.)

TIPOLOGIA PAVIMENTAZIONE	CAUZIONE PREVISTA PER OGNI METRO QUADRATO	CAUZIONE MINIMA
Terra Battuta (fasce di Servizio)	€ 150,00	€ 500,00
Bitume (strade e Pertinenze)	€ 250,00	€ 1.000,00
Altro tipo di pavimentazione (Marciapiedi, accessi privati..)	€ 250,00	€ 1.000,00

Gli importi di cui sopra saranno rivalutati ogni due anni, a partire dal 1° gennaio 2012, assumendo a riguardo come dato di riferimento l'incremento ISTAT "costo della vita per famiglie

di operai e impiegati". In ogni caso, il versamento del predetto "corrispettivo" non esclude la risarcibilità degli ulteriori e maggiori danni subiti dal Consorzio.

È facoltà del Consorzio, a seguito di determinazione dei Servizi Tecnici Consortili applicare maggiorazioni fino al 100% rispetto a quanto sopra previsto per la presenza nelle aree oggetto della manomissione di manufatti e/o impianti che potrebbero in qualche modo essere danneggiati quali: condotte fognarie, linee di acquedotto, alberature, tracciato della Ferrovia, ecc.

La tabella precedente relativa alle manomissioni lineari si riferisce a scavi ed occupazioni la cui larghezza non supera il metro. Nel caso in cui la larghezza dello scavo dovesse risultare maggiore di un metro, la cauzione per metro lineare verrà incrementata in proporzione all'incremento percentuale rispetto al metro della larghezza dello scavo, con arrotondamento alla decina superiore.

Tutti gli Enti che operano sul territorio in maniera consistente (ad esempio: ENEL, Telecom, Abbanoa, ecc.), al fine di ridurre loro l'onere del versamento per ogni singola manomissione possono, in alternativa, versare un'unica cauzione annuale, tramite polizza fideiussoria bancaria il cui importo viene calcolato in base alla quantità di metri quadrati di superficie di suolo consortile che si prevede di manomettere per ogni esercizio di riferimento nell'arco di dodici mesi moltiplicata per un importo di Euro 100,00 per ogni metro lineare di scavo previsto).

Con apposito *Disciplinare* verranno stabilite le condizioni di rinnovo e le modalità di presentazione delle domande.

Gli importi di garanzia annuale versati dagli enti interessati come stabilite dal sopra citato *Disciplinare* non potranno comunque essere inferiori a Euro 25.000,00 per ogni Ente che intende costituire garanzie nei modi sopra descritti per ogni esercizio di riferimento.

Ogni forma di garanzia prestata dovrà comunque esplicitamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall'articolo 1944 del Codice Civile ed il pagamento di quanto dovuto a semplice richiesta da parte del Consorzio, non oltre giorni 30 dal suo ricevimento.

Nei casi in cui si verificassero contestazioni inerenti la mancata regolare esecuzione dei ripristini è comunque fatto esplicito divieto per la ditta/Ente inadempiente di intraprendere qualsiasi ulteriore lavoro, anche se riferito ad altre aree, fino a che la stessa ditta/Ente non abbia provveduto a ripristinare nei modi e nei tempi previsti il suolo consortile precedentemente manomesso.

Il soggetto richiedente l'occupazione del suolo, in quanto inadempiente, sarà unico e diretto responsabile di detta sospensione degli interventi ed il Consorzio sarà quindi sollevato da ogni responsabilità inerente la mancata possibilità di intervento anche se riferito a posa di servizi per l'utenza. Detto soggetto quindi terrà il Consorzio sollevato da ogni e qualsiasi danno, richiesta o chiamata in causa da parte di terzi che potesse derivarle anche dall'impossibilità di esecuzione dei lavori come sopra detto.

La mancata consegna delle cauzioni e delle garanzie di cui al presente articolo comporta automaticamente la sospensione dell'*iter* autorizzativo/concessorio.

ART. 14

ESCUSSIONE DELLA CAUZIONE E DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA

Il Consorzio procederà ad escutere la cauzione o la polizza nei seguenti casi per azione o omissione del Soggetto autorizzato:

- a) Grave pericolo per l'incolumità pubblica: In questo caso il Consorzio procederà senza alcun preavviso all'eliminazione dello stato di pericolo, con successivo recupero in danno delle spese sostenute.
- b) Lieve pericolo per l'incolumità pubblica: In questo caso, previo invio di specifica nota al soggetto autorizzato, se entro 5 (cinque) giorni questi non avrà eliminato il pericolo riscontrato, il Consorzio è autorizzato ad intervenire d'ufficio per l'eliminazione del pericolo, con il recupero in danno delle spese sostenute.
- c) Ripristini non conformi alle specifiche tecniche Consortili: In questo caso, previo invio - anche solo mediante fax - di specifica nota al soggetto autorizzato, se entro 5 (cinque) giorni questi non provvederà al corretto ripristino il Consorzio è autorizzato ad intervenire d'ufficio con il recupero in danno delle spese sostenute.

ART. 15

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo consortile e per la costituzione della servitù sono rilasciate a titolo personale ed in caso di cessione, il nuovo titolare dovrà chiedere la voltura dell'occupazione e della servitù istituita corrispondendo *ex novo* ed *in toto* gli oneri concessori previsti.

Si intendono, comunque, accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione dovessero derivare a terzi.

Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia e, nell'esecuzione dei lavori connessi all'occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali e di quelle di cui alla Parte II del presente Regolamento. In particolare, oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato è tenuto a:

- a. Ad esibire, a richiesta degli addetti del Consorzio, l'atto che autorizza l'occupazione; nel caso di occupazione per cantiere edile, di esporre sulla recinzione, o comunque in maniera ben visibile dall'esterno, copia del provvedimento che autorizza l'occupazione stessa;
- b. A mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
- c. A provvedere a proprie spese al ripristino della pavimentazione stradale nel caso nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima;
- d. A non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
- e. Ad evitare scarichi e depositi di materiali sull'area consortile;
- f. Ad evitare scarichi di acqua sull'area consortile e, in caso di assoluta necessità, di provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Consorzio o da altre autorità;

- g. A collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli consortili e privati, a predisporre mezzi necessari ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Consorzio non assume alcuna responsabilità.

ART. 16

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Sono causa della decadenza dell'autorizzazione/concessione:

- a. Le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- b. La violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;
- c. L'uso improprio del diritto di occupazione e servitù, per il quale specifico uso è stata concessa autorizzazione e concessione, o il suo esercizio in contrasto con norme o regolamenti.

ART. 17

REVOCA, MODIFICA, SOSPENSIONE E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

Tutte le autorizzazioni si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con facoltà di revoca, modifica o sospensione in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile del Consorzio.

Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero, debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'amministrazione consortile ha diritto di revocare l'autorizzazione, ferma restando la disponibilità ad individuare soluzioni tecniche alternative percorribili per ovviare alla revoca.

La revoca di autorizzazioni concernenti l'utilizzo del suolo, soprassuolo e sottosuolo consortile dà diritto alla restituzione, senza interessi, del canone pagato in anticipo, esclusa qualsiasi altra indennità.

La revoca è disposta dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, con apposita disposizione di sgombero e di riduzione in ripristino del bene occupato, preceduta da una perizia tecnica attestante il pubblico interesse di cui al comma 2 del presente articolo. Nella disposizione di revoca sarà assegnato al concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, con rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo di raccomandata A/R.

Il provvedimento di revoca per necessità per pubblici servizi e per la soddisfazione di altri pubblici bisogni è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario resterà obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Consorzio ed a terzi.

I provvedimenti di autorizzazione/concessione sono rinnovabili, previa richiesta da far pervenire all'Ente almeno 30 giorni prima della scadenza.

ART. 18

ONERI CONCESSORI. TARIFFE

Sono soggette all'applicazione degli oneri concessori sia le occupazioni permanenti, sia le occupazioni temporanee, sia quelle d'urgenza, tutte finalizzate all'istituzione di una servitù. Per le occupazioni d'urgenza la disciplina tariffaria applicata è la medesima delle occupazioni temporanee.

Gli oneri concessori, comprensivi dell'indennità per la servitù, sono applicati *una tantum*, sono commisurati alla superficie occupata e vengono calcolati, per le occupazioni permanenti con il criterio di cui all'art. 1038 c.c., 1° comma, e per quelle temporanee con il criterio previsto dal 2° comma del medesimo articolo.

Per entrambe le tipologie di occupazioni il valore di riferimento per il calcolo degli oneri concessori dovuti è il prezzo base delle aree occupate previsto dal Regolamento consortile per la Vendita dei Lotti Industriali relativo alla Zona in cui si richiede l'intervento, al netto delle eventuali maggiorazioni previste.

PARTE II

PRESCRIZIONI TECNICHE

ART. 19

PRESCRIZIONI GENERALI ED OBBLIGHI DELLA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI

I lavori non potranno iniziare prima del rilascio dell'autorizzazione che diventa efficace non prima che sia stato regolarizzato il pagamento di quanto dovuto per l'istruzione pratica e la consegna della eventuali garanzie e cauzioni necessarie.

Le effettive date di inizio e di fine lavori dovranno essere comunicate, anche tramite fax, tre giorni prima dell'installazione del cantiere.

I lavori e gli ingombri sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta dei veicoli e dei pedoni devono essere segnalati secondo le prescrizioni di ogni legge e/o regolamento vigente in materia di circolazione stradale al momento dell'esecuzione; dovranno inoltre essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte.

La segnalazione del dissesto e degli ingombri dovrà continuare anche nelle ore notturne, qualora, prima del tramonto non si sia provveduto al completo ripristino dello stato dei luoghi.

La ditta esecutrice dovrà attenersi al rispetto di eventuali prescrizioni che verranno imposte dai Servizi Tecnici Consortili - Impianti e Manutenzioni - per lavorazioni in particolari situazioni (es. lavorazioni in orari prestabiliti, obbligo di assicurare il transito di autoveicoli, segnalazione continua del cantiere, eventuale posizionamento di impianti semaforici ecc.) e quant'altro previsto dal Codice della Strada.

In tutti i casi è obbligo della ditta esecutrice di assicurare il transito ai mezzi di soccorso, dei servizi di pubblica utilità.

I ripristini delle pavimentazioni dovranno essere eseguiti immediatamente dopo la mano-

missione ad eccezione del ripristino definitivo degli asfalti che in ogni caso dovrà essere eseguito non oltre i tre mesi dalla realizzazione del ripristino provvisorio; nel caso di inerzia della ditta esecutrice nella realizzazione dei ripristini il Consorzio provvederà d'ufficio incamerando dalla cauzione la quota necessaria per l'intervento e di ogni altra eventuale spesa ad esso comunque correlata.

Se in proseguo di tempo si dovessero verificare degli avvallamenti della sagoma stradale o delle sue pertinenze, imputabili, ad insindacabile giudizio del Servizio Tecnico consortile Manutenzioni, l'intestatario del provvedimento autorizzativo avrà l'obbligo della ricostruzione delle aree manomesse, secondo le indicazioni del suddetto Servizio.

Qualora per l'esecuzione dei lavori si renda necessario emettere ordinanza in materia di viabilità, la Ditta esecutrice dovrà farne richiesta con congruo anticipo al Comando della Polizia competente per territorio.

In caso di impiego di macchinari ed impianti rumorosi dovranno essere rispettate le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico ed atmosferico e comunque secondo le vigenti norme in materia all'atto esecutivo.

La ditta esecutrice dei lavori e/o delle occupazioni solleva il Consorzio da qualsiasi richiesta o chiamata in causa da parte di terzi, che per dato di fatto dell'autorizzazione rilasciata potesse provenire da terzi, intendendosi con ciò che l'autorizzazione alla manomissione e all'occupazione viene rilasciata salvo diritti di terzi.

E' facoltà del Consorzio modificare e/o revocare l'autorizzazione nel caso si rendessero necessari, ad insindacabile giudizio del Consorzio stesso, lavori di modifica del tracciato e/o delle quote viabili o per qualsiasi altra esigenza connessa alle infrastrutture tecnologiche.

ART. 20

PRESCRIZIONI PARTICOLARI E NORME DI BUONA TECNICA

Tutti gli interventi di manomissione del suolo interessanti il territorio di competenza consortile saranno soggetti alle prescrizioni generali sotto riportate inerenti le modalità di scavo e di ripristino lungo le strade, fasce di servizio ed aree.

Dette prescrizioni generali potranno essere anche di volta in volta integrate o modificate da ulteriori particolari disposizioni impartite dagli uffici competenti a cui la ditta richiedente dovrà comunque sottostare.

L'avvenuta autorizzazione dei lavori da parte del Consorzio comporta per lo stesso l'assunzione di alcuna responsabilità in merito alle modalità di esecuzione dei lavori con particolare riferimento alle norme di sicurezza dei lavoratori e dei terzi comunque interessati, del rispetto delle norme vigenti in materia di viabilità e circolazione stradale, delle norme tecniche relative alle singole installazioni, dal rispetto dei diritti dei terzi.

Il soggetto intestatario del provvedimento autorizzativo comunica al momento dell'istanza nominativo e reperibilità telefonica 24 ore su 24 di idoneo responsabile unico dei lavori, a cui gli uffici consortili competenti e chiunque ne abbia diritto potrà rivolgersi per qualsiasi tipo di comunicazione o disposizione inerente gli interventi in oggetto indipendentemente da qualsiasi rapporto esistente tra l'intestatario del provvedimento autorizzativo e l'esecutore materiale dei lavori stessi.

La mancata comunicazione del nominativo del Responsabile dei Lavori non determina alcuna limitazione di responsabilità in capo al soggetto intestatario del provvedimento autorizzati-

vo/concessorio.

ART. 21

INSTALLAZIONE DEL CANTIERE

L'inizio di ogni lavoro di manomissione di suolo consortile dovrà essere preceduto dalla regolare delimitazione del relativo cantiere ed apposizione della segnaletica così come prescritta dal Nuovo Codice della strada e relativo Regolamento d'esecuzione e d'attuazione e successive modifiche e integrazioni nonché di ogni prescrizione del Comando della Polizia competente per territorio.

L'installazione dei cantieri, sotto diretta responsabilità della Ditta o Ente autorizzati, dovrà essere eseguita nel pieno rispetto di ogni norma vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

ART. 22

SCAVI

Per strade e marciapiedi con pavimentazioni in asfalto o in calcestruzzo si procederà innanzitutto al taglio del manto e della fondazione con macchine continue (clipper o coltelli); ogni intervento sarà quindi eseguito in modo tale da assicurare il successivo possibile ripristino delle pavimentazioni con perfetto, continuo e complanare raccordo con le parti adiacenti; ciò anche in riferimento alla adeguata realizzazione dei ripristini provvisori che dovranno comunque essere eseguiti in perfetto raccordo all'esistente assicurando anche, in attesa dei ripristini definitivi, la completa assenza di irregolarità delle pavimentazioni stradali.

Gli scavi nel senso trasversale (attraversamenti) dovranno essere eseguiti tagliando la pavimentazione stradale con fresa in due tempi, interessando ogni volta metà della larghezza stradale, mantenendo ed assicurando il transito sulla rimanente parte della carreggiata. E' vietato procedere allo scavo della seconda metà prima di aver provveduto a ricostruire, in condizione di agevole transitabilità e dovuto decoro, il piano viabile della prima metà.

E' vietato interrompere gli accessi carrai e pedonali agli stabilimenti, questi saranno assicurati con accorgimenti e mezzi idonei.

Nel caso in cui, durante l'esecuzione degli scavi, venissero interessate tubazioni, linee elettriche od altri manufatti si dovrà interessare immediatamente il Consorzio o, se già noto, l'Ente o il privato proprietario e dovrà provvedersi al ripristino a perfetta regola d'arte. Nel caso di tubazione dovrà essere sostituito il tratto danneggiato da bicchiere a bicchiere o da pozzetto a pozzetto con opportuno materiale compatibilmente con le caratteristiche tecniche dell'esistente secondo necessità e preventivi accordi con il Consorzio o gli enti proprietari ed interessati. Nel caso di cavi elettrici di pubblica illuminazione si provvederà alla sostituzione del cavidotto e del cavo sempre da pozzetto a pozzetto.

In ogni caso l'intervento di ripristino dovrà essere sempre preventivamente concordato con i proprietari del servizio interessato ed eseguito a perfetta regola d'arte.

ART. 23

REINTERRI

Il piano bitumato manomesso trasversalmente dovrà essere ripristinato con riempimento

dello scavo in misto cementato e sovrastante massetto in cls R'ck 25 dello spessore minimo di 20 cm il cui piano a stesa ultimata dovrà essere inferiore di cm. 3 di quello del tappeto d'usura finito.

L'attraversamento dovrà essere quanto più possibile normale all'asse stradale ed inoltre dovrà essere ripristinata eventuale segnaletica orizzontale esistente e tenuta efficiente quella verticale esistente.

E' fatto esplicito divieto di utilizzare il materiale risultante dallo scavo per il riempimento di cui, su eventuale richiesta del personale dell'Amministrazione, dovrà essere prodotta opportuna documentazione atta a documentarne l'avvenuto smaltimento.

ART. 24

RIPRISTINO ASFALTI E MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONI NON BITUMINOSE

Il ripristino provvisorio dovrà essere eseguito mediante intervento di regolarizzazione del piano di posa dei conglomerati in prossimità degli scavi tramite scarifica parziale delle pavimentazioni esistenti con particolare attenzione alle necessità di complanarità dei ripristini provvisori rispetto alle pavimentazioni limitrofe.

Analoga regolarizzazione dovrà essere assicurata anche per quanto riguarda le quote di pozzetti, chiusini o altri manufatti eventualmente presenti.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà sempre mantenere in perfetta sagoma il piano viabile risagomando lo stesso secondo le necessità, a perfetta regola d'arte, sino ad assorbimento completo dei cedimenti di assestamento.

il ripristino provvisorio dovrà essere eseguito immediatamente dopo l'esecuzione della manomissione; le eventuali ricariche sugli avvallamenti o estensioni dell'intero ripristino dovranno essere immediatamente eseguite secondo effettive necessità.

Il ripristino definitivo dovrà essere eseguito non oltre due mesi dal termine dell'intervento e dovrà essere realizzato con le seguenti prescrizioni minime:

- scarifica e adeguamento delle quote di pozzetti, chiusini o altri manufatti presenti in loco;
- tappeto d'usura con conglomerato bituminoso del tipo chiuso per uno spessore compreso non inferiore a 3 steso a raso e perfettamente raccordato con la pavimentazione esistente, utilizzando conglomerato bituminoso in linea con le norme CNR, evitando sovrapposizioni che possano determinare discontinuità altimetriche della sagoma stradale.

Negli **attraversamenti stradali** la scarifica ed i ripristini dei manti di usura dovranno essere estesi di norma a tutta la carreggiata per una larghezza complessiva di 2.50 m (normalmente 1,25 m per ogni lato misurati sull'asse dello scavo in attraversamento). Diverse prescrizioni potranno essere date all'atto del rilascio dell'autorizzazione.

Prima dell'esecuzione del ripristino definitivo, dovranno comunque essere eventualmente riportate e sistemate a nuova quota (quando effettivamente occorrente nonostante la scarifica) le bocchette, i chiusini e ogni altro manufatto esistente, interessato dagli scavi e dal ripristino per fornire comunque il ripristino dei luoghi a perfetta regola d'arte.

Dovrà essere immediatamente ripristinata la segnaletica orizzontale da eseguirsi nei modi e con i materiali presenti prima dell'intervento di manomissione.

Ogni tipo di segnaletica, orizzontale, verticale o altri elementi eventualmente manomessi dovranno essere sempre ripristinati con materiali ed elementi uguali a quelli esistenti o comunque adeguati alle effettive esigenze d'uso ed accettati dagli uffici competenti del Consorzio.

I casi di tratte di **scavo in parallelismo** verranno trattati e disciplinati di volta in volta in funzione dell'ubicazione dell'Intervento.

Le pavimentazioni non bituminose dovranno essere ripristinate a perfetta regola d'arte in modo tale che non emerga alcun segno di manomissione e i materiali e le tecniche di posa dovranno sempre rispettare l'esistente.

ART. 25

DURATA DEI LAVORI.

Di norma l'inizio dei lavori dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione trascorsi i quali la concessione si intende decaduta.

Le opere formanti oggetto del presente Regolamento dovranno essere ultimate entro il novantesimo giorno a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

ART.26

VIGILANZA E VERIFICA FINALE

Il Servizio Manutenzioni - attraverso il proprio personale, eserciterà la vigilanza sull'esecuzione dei lavori autorizzati e sui successivi ripristini, affinché siano rispettate le modalità operative e le prescrizioni tecniche contenute nel presente Regolamento.

La ditta autorizzata comunicherà tempestivamente al Consorzio l'avvenuta ultimazione dei lavori al fine di accertare sul posto, in contraddittorio, la loro esecuzione in conformità all'autorizzazione.

In tale sede il Consorzio si riserva la facoltà di procedere, entro tre mesi dalla data di comunicazione, agli accertamenti mediante gli assaggi che si potranno rendere necessari.

L'onere relativo sarà a carico esclusivo della ditta autorizzata, alla quale compete anche l'obbligo dell'immediato ripristino dei sondaggi effettuati.

Di tali accertamenti si redigerà verbale sottoscritto dalle parti, rimanendo inteso che qualunque intervento di risanamento che si rendesse necessario per difetto di esecuzione dei lavori di ripristino sarà a carico della ditta autorizzata.

Decorso un periodo di diciotto mesi dal verbale di accertamento, senza che il Consorzio abbia sollecitato eccezioni, il ripristino si intenderà eseguito a regola d'arte e la porzione delle strade interessate dai lavori sarà riassunta in manutenzione del Consorzio.

Qualora invece si rendano necessari interventi risanamento o di ricarica, detto periodo deve considerarsi interrotto ed il nuovo periodo decorrerà dalla data dell'ultimo intervento.

Fino all'avvenuta verifica finale il titolare dell'autorizzazione è obbligato ad intervenire presso il luogo oggetto dell'intervento ogni qualvolta vengano meno le condizioni di sicurezza, o si manifesti deterioramento del ripristino.

ART.27

PENALI PER IL RITARDO

In caso di ritardo nei lavori di ripristino rispetto ai tempi previsti nell'autorizzazione, il concessionario dovrà darne immediata comunicazione al Consorzio, indicandone i motivi. Se questi saranno ritenuti validi potrà essere concessa una proroga del termine, una volta soltanto e comunque per una durata non superiore a 20 giorni.

In caso di ritardi non autorizzati, si applicheranno le seguenti penali:

1. per i privati la somma dovuta sarà pari al 30% dell'importo versato a titolo di cauzione;
2. per Enti e società di gestione e/o erogazione di servizi la somma dovuta è stabilita in € 100,00 per ogni giorno di ritardo.

Tali somme saranno acquisite dal Consorzio tramite incameramento delle somme detenute a titolo di garanzia.

ART.28

ESENZIONI

Sono esenti dal versamento della cauzione le Imprese affidatarie ed esecutrici di appalti pubblici per conto del Consorzio quando trattasi di interventi inerenti l'oggetto dell'appalto.

ART. 29

CONCLUSIONI

Il Consorzio si riserva la facoltà di controllare la corretta esecuzione dei lavori e di aggiungere eventuali altre prescrizioni o di fare eseguire prelievi e campionature di materiali e di imporre, durante l'esecuzione dei lavori, modifiche al tracciato delle linee o delle tubazioni, a cura e spese del soggetto autorizzato, qualora per esigenze particolari si dovessero rendere indispensabili.

Il presente Regolamento deve essere rispettato da tutti gli Enti anche se operanti con finalità pubbliche (es. ENEL, Telecom, Abbanoa, ecc.).

INDICE

PARTE I

PROCEDURE RILASCIO AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E RELATIVE TARIFFE

ART. 1	Definizioni
ART. 2	Oggetto del Regolamento
ART. 3	Oggetto della Concessione
ART. 4	Occupazioni d'urgenza
ART. 5	Preferenze nelle concessioni
ART. 6	Soggetti attivi e passivi
ART. 7	Domanda di Autorizzazione/Concessione
ART. 8	Istruttoria tecnico amministrativa
ART. 9	Rilascio dell'Autorizzazione/Concessione
ART. 10	Termini del procedimento
ART. 11	Contenuto del provvedimento di Autorizzazione/Concessione
ART. 12	Occupazioni abusive
ART. 13	Autorizzazioni ai lavori. Cauzioni e garanzie
ART. 14	Escussione della cauzione e della polizza fideiussoria
ART. 15	Obblighi del Concessionario
ART. 16	Decadenza della Concessione
ART. 17	Revisione, modifica, sospensione e rinnovo della Concessione
ART. 18	Oneri concessori. Tariffe

PARTE II

PRESCRIZIONI TECNICHE

ART. 19	Prescrizioni generali ed obblighi della Ditta esecutrice dei lavori
ART. 20	Prescrizioni particolari e norme di buona tecnica
ART. 21	Installazione del cantiere
ART. 22	Scavi
ART. 23	Reinterri
ART. 24	Ripristino asfalti e marciapiedi e pavimentazioni non bituminose
ART. 25	Durata dei lavori
ART. 26	Vigilanza e verifica finale
ART. 27	Penali per il ritardo
ART. 28	Esenzioni
ART. 29	Conclusioni